



CITTÀ DI MESSINA

IL SINDACO

“Salva Messina”

“Oh della Lettera Madre e Regina, salva Messina Salva Messina”
(Padre Annibale Maria di Francia)

PREMESSA

Il presente documento rappresenta la sintesi dei principi generali delle azioni che dovranno essere immediatamente avviate e tradotte in provvedimenti amministrativi per ricondurre i bilanci del Comune di Messina e delle partecipate sui binari del rispetto delle norme contabili e della compatibilità economico finanziaria.

Noi comunque abbiamo l'obbligo di procedere spediti perché il Consiglio Comunale dovrà immediatamente iniziare l'esame ed approvazione di circa 500 delibere propedeutiche all'approvazione definitiva della rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale o dichiarare il dissesto finanziario entro il 23 novembre 2018.

Una delle prime cose da fare è chiedere un confronto con la commissione ministeriale che esamina i piani di riequilibrio al fine di esporre informalmente il nostro progetto “Salva Messina” anche in relazione alla nuova situazione debitoria che è emersa dal 2014 in poi.

Il documento si articola in tre parti principali:

- I. Principi generali;
- II. Provvedimenti con effetti diretti sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
- III. Provvedimenti di supporto al piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

- IV. Confronto tra piano di riequilibrio finanziario pluriennale e dichiarazione di dissesto;
- V. Effetti economico – finanziari della strategia della lotta all’evasione fiscale;

PARTE I

PRINCIPI GENERALI ED OBIETTIVI

Di seguito vengono descritti gli elementi propedeutici e necessari per iniziare il percorso di rimodulazione dell'attuale piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per garantire una concreta prospettiva di rilancio della nostra comunità:

- verificare le condizioni per rimodulare l'attuale piano di riequilibrio finanziario pluriennale in luogo della dichiarazione di dissesto ed acquisire la relativa asseverazione da parte del Collegio dei revisori dei conti, del ragioniere generale e del segretario generale;
- avvalersi della facoltà prevista dall'art. 243 bis comma 5 TUEL procedendo alla rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale tenuto conto che il Consiglio Comunale deve procedere alla relativa approvazione entro e non oltre il 23 novembre 2018;
- articolare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale in un arco temporale più ampio possibile fermo restando il rispetto delle previsioni ex art. 243 bis comma 5 bis;
- inserire nelle misure e nelle azioni del piano di riequilibrio finanziario pluriennale esclusivamente previsioni che si basino su preventivi provvedimenti che ne garantiscano l'attuazione e la sostenibilità;
- riaccertare la massa debitoria al 31 dicembre 2013 con gli elementi di conoscenza al 30 settembre 2018 per eventuali debiti non inseriti nel vigente piano di riequilibrio;
- accertare l'esistenza di eventuali nuovi debiti insorti da 2014 in poi con gli elementi di conoscenza al 30 settembre 2018 per procedere, previo riconoscimento, alla relativa copertura finanziaria nell'ambito del bilancio 2019 – 2021 ai fini del riconoscimento;
- attuare ogni utile e preventiva azione per abbattere la massa passiva inserita nel piano di riequilibrio con particolare riguardo ai debiti certi;

- riclassificare la massa passiva inserita nel piano di riequilibrio con particolare riferimento ai debiti per contenziosi al 30 settembre 2018;
- istituire e/o ripristinare il fondo rischi e fondo crediti di dubbia esigibilità del sistema delle partecipate con modalità altamente prudenziali ed in base alle regole vigenti;
- Ridurre i costi correnti di gestione del palazzo municipale e del sistema delle partecipate di almeno 10 milioni di euro l'anno per finanziare i circa 52 milioni di euro di somme non accantonate dal 2014 al 2017 dal precedente piano di riequilibrio finanziario e sostenerne l'attuazione fino al 2033;
- Aumentare le entrate correnti di almeno 10 milioni di euro l'anno mediante una complessiva azione di contrasto ad ogni forma di elusione ed evasione dei tributi comunali per sostenere politiche di investimento per riqualificare il patrimonio immobiliare del comune di Messina;
- Fermo restando il rispetto dei superiori principi in merito alla necessità di ridurre di 10 milioni di euro annui i costi correnti del comune e del sistema delle partecipate mediante le misure individuate nelle successive parti, necessità che deriva da una valutazione economico-finanziaria, che porta ad individuare tagli nella predetta entità, avvalorata da un piano economico-finanziario che dimostri tale fattibilità, nel rispetto totale dell'attuale forza lavoro comunale e delle aziende partecipate e nell'espletamento funzionale del servizio reso dai relativi dipartimenti comunali e dal sistema partecipate, e l'aumento delle entrate correnti di almeno 10 milioni di euro annui derivanti dalla strategia di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, saranno attivate le soluzioni contrattuali per salvaguardare tutti i posti di lavoro nell'ambito dei servizi comunali, dei servizi sociali e delle partecipate;
- Fermo restando il rispetto dei superiori principi in merito alla necessità di ridurre di 10 milioni di euro annui i costi correnti del comune e del sistema delle partecipate mediante le misure individuate nelle successive parti e l'aumento delle entrate correnti di almeno 10 milioni di euro annui derivanti dalla strategia di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, i processi di stabilizzazione ed aumento delle ore a full time fino al massimo consentito dai relativi CCNL saranno

attivati per i dipendenti comunali e per i dipendenti delle partecipate compatibilmente con le modalità ed i tempi previste dalle normative di settore;

PARTE II

PROVVEDIMENTI CON EFFETTI DIRETTI SUL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE:

Di seguito si riportano gli ambiti interessati all'azione di riorganizzazione e razionalizzazione per garantire risorse certe per il finanziamento del piano di riequilibrio:

1. revisione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con l'eliminazione delle misure e delle azioni che non si sono concretizzate nell'arco temporale 2014 - 2017 o di dubbia legittimità e precisamente:

- misura 1 - rideterminazione entrate tributarie- azione 4 (riforma del catasto L. 23/2014) entrata prevista € 30.160.000,00;
- misura 6 – servizio idrico AMAM entrata prevista € 23.144.266,89;
- misura 10 – incremento tributi - azione (entrate servizio numerazione civica) entrata prevista € 800.000,00;
- misura 10 – incremento tributi - azione 3 (concessione mercato domenicale) entrata prevista € 57.737,00;
- misura 10 – incremento tributi - azione 4 (maggior entrate ampliamento mercato Aldisio) entrata prevista € 121.306,00;
- misura 10 – incremento tributi - azione 5 (entrata per incremento luci votive) entrata prevista € 1.120.000,00;

2. riorganizzazione dell'attuale servizio di trasporto pubblico di ATM ed allineamento economico – finanziario alle previsioni del vigente piano di riequilibrio finanziario pluriennale, **previo eventuale ricorso ad una società esterna i revisione contabile che certifichi la reale situazione finanziaria dell'azienda:**

- misura 5 – minori trasferimenti ATM dal 2014 al 2023 € 31.496.700,00;
- trasformazione in **società di capitale pubblico, previa riformulazione da parte del consiglio di ATM di tutti i bilanci non esitati dal consiglio comunale dal 2002 ad**

oggi, ovvero da quando richiederà il Notaio rogante, al fine di allineare gli stessi bilanci dell'azienda speciale ai bilanci comunali;

3. Riorganizzare e riqualificare i servizi sociali in base ai seguenti criteri:

- Procedere alla mappatura degli effettivi bisogni della comunità;

- Rendere prioritaria l'erogazione dei servizi sociali obbligatori per legge;

- Rideterminare i criteri di compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi, perseguendo anche la compartecipazione ai costi da parte dei soggetti obbligati dalla legge a prestare assistenza nell'ambito della famiglia e del grado di parentela;

- presentare un piano economico-finanziario che quantifichi l'effettivo risparmio per l'ente, tenuto conto della volontà manifestata dall'amministrazione di internalizzare tutti i servizi sociali e della necessità di garantire l'attuale forza lavoro comunale e delle aziende partecipate.

- Utilizzare i fondi extra bilancio comunale, anche al fine di garantire, ove risulti dalla superiore ricognizione dei bisogni, fermo restando la riduzione di spesa imposta dal piano, il livello dei servizi offerti, per sostenere i costi correnti dei servizi sociali che non sia possibile coprire con i fondi del bilancio comunale;

- Gestire in house, mediante un ente municipale di gestione, dotato di adeguati beni strumentali da acquistare mediante fondi extra bilancio comunale, quei servizi sociali che non sia possibile mantenere né con fondi bilancio né con fondi extra bilancio, anche attraverso l'utilizzo di personale dipendente del Comune o delle società partecipate, previa attività di riqualificazione e ricollocazione dello stesso.

Le misure di cui sopra sono finalizzate alla riduzione della spesa corrente destinata ai servizi sociali attualmente finanziata con il bilancio comunale, tendenzialmente fino al 50%, al fine di concorrere al raggiungimento dell'obiettivo prioritario di cui al punto 12 (elementi propedeutici e necessari) contenuto nella parte I "Principi generali ed obiettivi", nel rispetto dei criteri in esso specificati: "Fermo restando il rispetto dei superiori principi in merito alla necessità di ridurre di 10 milioni di euro annui i costi correnti del comune e del sistema delle partecipate mediante le misure individuate

nelle successive parti e l'aumento delle entrate correnti di almeno 10 milioni di euro annui derivanti dalla strategia di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, saranno attivate le soluzioni contrattuali per salvaguardare tutti i posti di lavoro nell'ambito dei servizi comunali, dei servizi sociali e delle partecipate".

~~— riduzione del 50% della spesa corrente destinata ai servizi sociali attualmente finanziata con il bilancio comunale e relativa riqualificazione in base ai seguenti criteri:~~

~~— mappatura degli effettivi bisogni della comunità;~~

~~— prioritaria erogazione dei servizi sociali obbligatori per legge;~~

~~— rideterminazione dei criteri di compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi e verifica della possibilità economica dei soggetti obbligati a prestare assistenza per legge nell'ambito della famiglia e del grado di parentela;~~

~~— utilizzo dei fondi extra bilancio comunale per sostenere i costi correnti dei servizi sociali non più coperti dal bilancio comunale;~~

~~— gestione in house dei servizi sociali utilizzando prioritariamente anche il personale comunale previa attività di riqualificazione e ricollocazione dello stesso;~~

~~— utilizzo dei fondi extra bilancio comunale per dotare il nuovo ente municipale di gestione dei servizi sociali di adeguati beni strumentali;~~

4. internalizzazione dei servizi comunali e delle partecipate mantenendo affidati a terzi esclusivamente i servizi che non è economicamente conveniente internalizzare.

5. istituzione dei centri di servizio allargato di gruppo a regia municipale finalizzato alla valorizzazione del personale ed al rafforzamento dei servizi comunali utilizzando gli appositi istituti contrattuali.

6. riorganizzazione dei servizi municipali e redistribuzione degli appositi spazi fisici del comune e del sistema delle partecipate finalizzati ad eliminare i fitti passivi ed a rendere più efficiente ed economico l'organizzazione allargata di gruppo.

7. armonizzazione dei sistemi informatici ed utilizzo di un'unica piattaforma gestionale per le attività municipali e del sistema delle partecipate.
8. riorganizzazione e razionalizzazione dell'apparato burocratico comunale e del sistema delle partecipate mediante la riqualificazione e ricollocazione del personale dipendente e conseguenziale rideterminazione delle dotazioni organiche anche al fine di dichiarare eventuali esuberi di personale che non più funzionale alle specifiche strategie di riqualificazione e ricollocazione, dichiaratosi non disponibile alla ricollocazione;
9. riduzione di almeno il 70% degli attuali costi di gestione ed oneri energetici degli impianti sportivi con l'affidamento pluriennale a soggetti privati disponibili a farsi carico della manutenzione ordinaria, straordinaria ed interventi per il fotovoltaico ed efficientamento energetico delle strutture anche mediante singoli project financing.
10. istituzione dell'ufficio unico delle entrate comunale finalizzato al contrasto dell'evasione ed elusione tributaria municipale e del sistema delle partecipate.
11. utilizzo prioritario dei fondi extra bilancio comunale per sostenere in tutto o in parte gli attuali costi dei servizi correnti a carico del bilancio comunale distinguendo le spese correnti obbligatorie comunque a carico del bilancio comunale.
12. Definizione dei rapporti economici tra il comune e l'Università degli studi di Messina e con altri enti pubblici e privati per gli immobili comunali concessi in uso gratuito.
13. Riorganizzazione degli orari di lavoro e di apertura degli uffici per migliorare i servizi agli utenti e per razionalizzare i buoni pasto per i dipendenti comunali e delle partecipate.

PARTE III

PROVVEDIMENTI DI SUPPORTO AL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE:

1. Verifica delle condizioni economico e finanziarie per evitare l'avvio delle procedure di gara per l'individuazione prevalentemente in partenariato pubblico/privato, del ~~sogetto privato~~ per la gestione settennale del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
2. Modifica dello statuto di Messina Servizi bene comune per l'affidamento alla stessa delle attività di monitoraggio e controllo sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, qualora sarà privatizzato, cura del verde urbano, delle ville, gestione dei cimiteri e di tutti i servizi di decoro urbano che non possono essere coperte con l'entrata della TARI ivi inclusa la gestione dell'anagrafe animali domestici e dei ricoveri per animali domestici e randagi. Il personale che non sarà destinato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani rimarrà in servizio in Messina Servizi Bene Comune per lo svolgimento delle predette attività;
3. Istituzione di un ufficio speciale o apposita società di valorizzazione immobiliare per la riclassificazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare mediante l'individuazione dei cespiti da mantenere nel patrimonio municipale e quelli da dismettere.
4. Revoca di tutti i provvedimenti agevolativi a carattere socio – assistenziale, tranne per quelli che riguardano i disabili gravi e privi di assistenza familiare, ed istituzione del baratto amministrativo finalizzato: al recupero dell'evasione ed elusione corrente; al ridimensionamento del fondo crediti di dubbia esigibilità; alla riduzione dei costi per i servizi urbani.
5. Investimenti in beni durevoli finalizzati alla riqualificazione e razionalizzazione della spesa corrente.

6. Istituzione di un ufficio comunale finalizzato alla programmazione, reperimento fondi extra bilancio comunale, progettazione ed accelerazione della spesa anche ai fini del conseguimento delle soglie premiali.
7. Razionalizzare e riprogrammare tutte le risorse extracomunali riducendo la frammentazione e duplicazione di interventi omogeni riducendoli a interventi quadro – sistema.
8. Completamento dei processi di stabilizzazione dei lavoratori precari dei servizi municipali e del sistema delle partecipare ed avvio graduale dell'aumento delle ore in relazione al piano di pensionamento dei dipendenti part – time già in servizio.
9. Definizione di tutte le attività arretrate dei singoli dipartimenti e conseguenziale emissione dei provvedimenti finali.

PARTE IV

CONFRONTO TRA PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE E DICHIARAZIONE DI DISSESTO

L'articolo 242 del TUEL dispone che sono da considerarsi in **condizioni strutturalmente deficitarie** gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà (quindi 5 su 10) presentino valori deficitari.

I parametri obiettivo sono i seguenti:

1. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti;
2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza relativi ai titoli I e III, con esclusione del fondo di solidarietà comunale, superiori al 42% rispetto agli accertamenti di entrata agli stessi titoli I e III (escluso sempre il fondo di solidarietà comunale);
3. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi di cui ai titoli I e III superiore al 65% rispetto agli accertamenti di competenza ai medesimi titoli;
4. Residui passivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni di spesa corrente;
5. Procedimenti di esecuzione forzata superiori allo 0.5% delle spese correnti;
6. Volume complessivo delle spese di personale rispetto alle entrate correnti dei titoli I, II e III superiore al 40% nei comuni fino a 5.000 abitanti, al 39% nei comuni da 5.000 a 29.999 abitanti, al 38% nei comuni superiori a 29.999 abitanti;
7. Debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiori al 150% rispetto alle entrate correnti negli enti che hanno un risultato di gestione positivo e superiore al 120% negli enti che hanno un risultato di gestione negativo;
8. Debiti fuori bilancio superiori al 1% degli accertamenti di entrata corrente (l'indice si considera negativo se la soglia viene superata in tutti e tre gli ultimi esercizi finanziari);
9. Anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31.12 superiori al 5% delle entrate correnti;
10. Ripiano squilibri in sede di salvaguardia con alienazione di beni e/o di avanzo di amministrazione superiori al 5% della spesa corrente.

PRE-DISSESTO – PIANO RIEQUILIBRIO PLURIENNALE	DISSESTO FINANZIARIO
Il cosiddetto PRE-DISSESTO è stato introdotto nel 2012. Si tratta di una procedura che i comuni in crisi strutturale possono mettere in atto per evitare il dissesto vero e proprio, e consiste in un	La legge dice che un Comune è in DISSESTO FINANZIARIO quando "non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili" oppure quando "esistono nei confronti dell'ente locale crediti di cui non

<p>piano di riequilibrio pluriennale che può essere assistito dallo Stato, il quale può anticipare risorse attingendo ad uno specifico fondo, il Fondo rotativo. <u>In sostanza l'obiettivo della procedura del pre-dissesto è aumentare le entrate dei Comuni e diminuire le spese:</u> ecco perché solitamente gli enti che scelgono questa opzione vedono impennare la pressione fiscale e talvolta tagliare i propri servizi.</p>	<p><u>si possa far validamente fronte.</u> In pratica, si tratta a tutti gli effetti di enti che dichiarano il fallimento.</p> <p>Per semplificare, la differenza con il pre-dissesto è la maggiore gravità della situazione.</p>
--	--

DIFFERENZA FRA PRE-DISSESTO E DISSESTO

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

(agg. al 10/01/2018)

DESCRIZIONE	ARTICOL O / COMMA	PIANO DI RIEQUILIBRIO PLURIENNALE (PRE-DISSESTO)	ARTICOLO / COMMA	DISSESTO FINANZIARIO
DICHIARAZIONE	ART.242 comma 1	Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.	ART.244 comma 1	<p>Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.</p> <p>Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio Art. 194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio</p>
ACCESSO A FONDI	Art. 243-ter comma 1	<p>Per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis lo Stato prevede un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".</p> <p>Importo massimo per abitante del prestito prelevato dal fondo di rotazione è di 300€ che in base alla popolazione di Messina porta ad un totale di circa € 69 milioni.</p>	Art. 255 comma 1	<p>Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile.</p>
			Art. 255 comma 2	<p>Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno.</p> <p>La quota per abitante è pari a lire 7.930 per i comuni. L'importo del finanziamento sarà quindi poco meno di € 1 milione (<i>Lit 7.930 240.000 ab</i>)</p>

DURATA	Art.243b is comma 5.bis	<p>La durata massima del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui al primo periodo del comma 5, è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato, secondo la seguente tabella:</p> <p>Rapporto passività / Impegni di cui al titolo I</p> <p>Fino al 20% = 4 anni Superiore al 20% e fino al 60% = 10 anni Superiore al 60% e fino al 100% = 15 anni Oltre il 100% = 20 anni</p> <p>La massa debitoria al 31.12.2013 inserita nel piano di riequilibrio è stata di 425 Milioni di €, le spese Titolo I (impegni) a rendiconto 2012 sono state di 220 Milioni di €.</p> <p>Essendo quindi il rapporto fra Passività ed impegni di cui al Titolo I maggiore del 100%, la durata del Piano di Riequilibrio può essere estesa a 20 anni.</p>		<p>Non è fattibile una previsione, in quanto i fattori che determinano la chiusura o per il perdurare dello stato di dissesto sono di varia natura.</p> <p>La città di: Taranto ha impiegato 11 anni, dal 2006 al 2017 Alessandria ha impiegato 6 anni, dal 2012 al 2018 Terni da 03/2018 (dichiarato dal commissario) Napoli dal 1993 al 2004, oggi di nuovo in grave difficoltà.</p> <p>Sono 401 i Comuni italiani che, tra dicembre 2015 e maggio 2017, hanno dichiarato il dissesto finanziario ex art. 246 del Tuel o che hanno fatto ricorso alla "procedura di riequilibrio finanziario pluriennale" di cui all'art. 243-bisTuel.</p> <p>In Sicilia, 86 Comuni coinvolti (29 dissesti e 57 riequilibri su un totale di 390 Enti), pari al 22%.</p>
	Art.243b is comma 7	...per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.		
	Art.243b is comma 7bis	Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all'ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo.		
IMPOSTE IMU		Massima aliquota consentita (normativa vigente 10,6 per mille)		Massima aliquota consentita (normativa vigente 10,6 per mille)
TASSA RIFIUTI	Art. 243 Comma 2	Copertura 100% dei costi sostenuti in bolletta	Art. 243 Comma 2	Copertura 100% dei costi sostenuti in bolletta

ACQUE DOTTO		Copertura minimo 80% (La gestione dell'acquedotto avviene tramite la società partecipata AMAM spa a controllo 100%)		Copertura minimo 80% (La gestione dell'acquedotto avviene tramite la società partecipata AMAM spa a controllo 100%)
SERVIZI DOMANDA INDIVIDUALE		I costi sostenuti per i servizi a domanda individuale devono obbligatoriamente essere coperti per almeno il 36% da parte dei beneficiari.		I costi sostenuti per i servizi a domanda individuale devono obbligatoriamente essere coperti per almeno il 36% da parte dei beneficiari.
ASILO NIDO		Copertura minimo 36%. (A tal fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare)		Copertura minimo 36%. (A tal fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare)
PERSONALE	Art.259 Comma 6	La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.	Art.259 Comma 6	La spesa per il personale a tempo determinato deve altresì essere ridotta a non oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.
	Art. 243 Comma 3bis	I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime.	Art. 243 Comma 3bis	I contratti di servizio, stipulati dagli enti locali con le società controllate, con esclusione di quelle quotate in borsa, devono contenere apposite clausole volte a prevedere, ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la riduzione delle spese di personale delle società medesime.
INDEBITAMENTO		Blocco mutui se non per coprire debiti passivi pregressi		Blocco mutui se non per coprire debiti passivi pregressi
IMMOBILI		Alienazione beni patrimoniali disponibili non indispensabili ai fini istituzionali.		Alienazione beni patrimoniali disponibili non indispensabili ai fini istituzionali.

CREDITORI		<p>Il comune propone ai creditori la rateizzazione del debito. La mancata risposta del creditore è considerata come rifiuto.</p> <p>La rateizzazione deve durare non più di 10 anni ed ovviamente tiene conto degli interessi passivi per l'ente da pagare ai fornitori.</p> <p>A seguito alla richiesta di ammissione al beneficio, "Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese a far data dalla deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3" (art. 243-bis, co. 4).</p>		<p>Congelamento di ogni attività pendente fino alla data di dissesto. Anche Pignoramenti successivi alla data di dissesto riguardo debiti pregressi non hanno valore, nel senso che l'Ente può usufruire delle somme.</p> <p>In caso di dissesto i creditori hanno in genere rimborsata una somma fra il 40 ed il 60% del loro valore originale.</p>
PARTECIPATE		<p>Il piano di riequilibrio, inoltre, deve necessariamente risultare coerente con le misure di razionalizzazione delle società partecipate, con i contratti di servizio e gli impegni assunti dall'ente nei confronti degli organismi partecipati, ovvero imposti ex lege quale socio, committente, finanziatore, garante, e ad ogni altro titolo.</p>		
AMMINISTRATORI NEL PERIODO IN CUI SI È VERIFICATA LA CAUSA DI MALA GESTIONE		Nulla		<p>Gli amministratori che la Corte dei Conti riconosce responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire incarichi pubblici, per un periodo di dieci anni. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo.</p>
SINDACO, GIUNTA E CONSIGLIO.		Nulla		<p>Nel momento in cui viene dichiarato il dissesto del comune, sindaco, giunta e consiglio resterebbero in carica ma verrebbero coadiuvati da una commissione espressamente designata dal Ministero degli Interni. La commissione si occuperebbe del disavanzo pregresso, mentre l'amministrazione gestirebbe il bilancio "risanato". La sola ipotesi di commissariamento del Comune si verificherebbe nel caso in cui l'amministrazione non dovesse approvare il bilancio di previsione.</p>

CONCLUSIONI	PRO	<p>È uno strumento che indubbiamente si presenta di minore impatto rispetto al dissesto, che consente di superare alcuni limiti degli ordinari strumenti di ripristino degli equilibri (come, ad esempio, il divieto di coprire con alienazioni patrimoniali il disavanzo di parte corrente)</p> <p>Certamente permangono alcune problematiche rispetto all'attuazione, legate, ad esempio, alla gestione contabile nell'esercizio di ingresso (che si traduce in una gestione sostanzialmente in disavanzo), alla distribuzione del recupero del disavanzo nel periodo del piano, al monitoraggio periodico di quest'ultimo, alle difficoltà di effettuare un'immediata transizione da un esercizio in disavanzo a un esercizio (il primo del piano) in cui non solo garantire l'equilibrio ma avviare altresì proprio la copertura dello squilibrio.</p>	CONTRO	<p>IL DISSESTO comporterebbe l'impossibilità di reperire finanziamenti per opere pubbliche, il drastico taglio dei servizi, a partire da quelli sociali, e la cancellazione di larga parte dei crediti vantati dai creditori e fornitori del Comune.</p> <p>Si è sempre ritenuto, infatti, che sia prioritario il pagamento dei creditori rispetto alla realizzazione di opere pubbliche.</p>
	CONTRO	Nessuna considerando che l'alternativa è il dissesto finanziario.	PRO	<p>Si pone fine alle gestioni economiche "disennate" e si obbliga l'ente ad applicare i principi di buona amministrazione, al fine di non aggravare la posizione debitoria. Sul piano finanziario alla data della dichiarazione e sino all'approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Tra l'altro i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge. Altro particolare sono i debiti. Quelli insoluti e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.</p>

PARTE V

EFFETTI ECONOMICO – FINANZIARI DELLA STRATEGIA DELLA LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE;

Per evitare l'utilizzo di entrate di dubbia e difficile esazione, è obbligatorio istituire un fondo rischi chiamato "Fondo rischi di dubbia esigibilità (FCDE)".

Per le entrate di dubbia e difficile esazione, di cui quindi non è certa la riscossione integrale, *(ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di*

urbanizzazione, gli accertamenti effettuati per contrasto all'evasione, ecc.), è **obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità** nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione.

Risulta quindi evidente come i crediti non riscossi, **€ 115.638.875,00 per il periodo 2012 – 2017**, costituiscono a mero titolo esemplificativo un “costo figurato” per l'ente poiché occorre accantonare una quota che viene calcolata *sulla capacità di riscossione dimostrata nei 5 anni precedenti* e dalla percentuale crescente stabilita dalla normativa vigente.

A titolo di esempio, consideriamo gli accertamenti da effettuare per le posizioni non presenti nella banca data tributaria (cosiddette posizioni fantasma) dal comune di Messina per gli anni non ancora prescritti ma a rischio prescrizione (quindi ad oggi gli anni imposta 2012 e 2013) per un importo di **23.127.775,00 €**

TIPOLOGIA	TIPO CALCOLO / PREVISIONE	TAX GAP CALCOLATA PERIODO NON ANCORA PRESCRITTO
IMU	STUDIO DI FATTIBILITA'	€ 17.450.000,00
TARI	STUDIO DI FATTIBILITA'	€ 4.620.000,00
TOSAP/COSAP	RAFFRONTO CON ALTRE CITTÀ METROPOLITANE SICILIA	€ 1.057.775,00
		€ 23.127.775,00

Per stabilire la effettiva capacità di riscossione che si avrà nell'anno in corso è necessario tenere conto della quota degli importi non riscossi e della quota che occorre accantonare come rischio nel fondo crediti di dubbia esigibilità.

**PREVISIONE ACCERTAMENTI TRIBUTARI
UTILIZZO DEL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'**


**IMPOSTE DA ACCERTARE ENTRO L'ANNO CAUSA RISCHIO
PRESCRIZIONE**

A	B	C	D	E	F
----------	----------	----------	----------	----------	----------

IMPORTO DA ACCERTARE E NOTIFICARE	% RISCOSSIONE	QUOTA RISCOSSA ENTRO 150 GG. (A x B)	QUOTA NON INCASSATA (A - C)	QUOTA DA INSERIRE NEL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' PER L'ANNO 2019 (D x 18%)	QUOTA NON INCASSATA AL NETTO ACCANTONAMENTO FONDO (D - E)
€ 23.127.775,00	25%	€ 5.781.943,75	€ 17.345.831,25	€ 3.122.249,62	€ 14.223.581,62

Risulta evidente come oggi, con l'avvento della nuova contabilità armonizzata regolata dal DL 118/2011, ogni accertamento non riscosso provoca un accantonamento di una parte di quest'ultimo nel fondo crediti di dubbia esigibilità (€3.395.008,82)

PREVISIONE ACCERTAMENTI TRIBUTARI



Benchmark effettuati da studi di settore e proiettati nel tessuto sociale di Messina evidenziano che nell'anno di emissione dell'accertamento la quota da vincolare nel fondo crediti di dubbia esigibilità è praticamente pari al **13,50%** dell'intero accertato.

Quindi ricapitolando fatto 100 la quota di accertamenti effettuati, il comune nel primo anno di emissione degli accertamenti incassa 25, ma ben 13,50 di questi ultimi li deve accantonare nel fondo per il rischio degli importi che non è riuscito a riscuotere, avendo in realtà un incasso di solo 11,50 ogni 100 accertato.

In conclusione l'attività accertativa massiva, cioè effettuata in ogni ordine e luogo sugli immobili e sui soggetti passivi dell'imposta, determina di conseguenza un aumento della base impositiva dell'entrate tributarie **che a sua volta alimentano la spesa corrente.**

Si può quindi affermare che l'azione produrrà un **gettito per gli anni pregressi** ed allo stesso tempo un **gettito per l'anno corrente**, dovuto al fatto che il contribuente "*fantasma*" accertato diventa contribuente censito in banca dati.

I dati delle tabelle precedenti dimostrano che dall'anno 2019 l'Ente avrà una capacità di spesa corrente superiore dovuta all'incassato per gli accertamenti delle imposte evase degli anni pregressi (al netto dell'accantonamento della quota del fondo di crediti di dubbia esigibilità) e all'incassato della quota "spontanea" per l'anno in corso.

€Pregresso – €Accantonamento + €Spontaneo = € 8.441,637,00

Importo che tenderà a crescere negli anni successivi in quanto migliorando la capacità di riscossione, di contro il fondo a copertura dei crediti di dubbia esigibilità tende a diminuire.